



COMUNE DI TRAPPETO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE N. 37 DEL 07-08-2025

Oggetto: **Ordinanza su misure straordinarie nelle date 14 e 15 Agosto 2025 – Applicazione di misure di sicurezza per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio.**

IL SINDACO

Considerato che:

- ogni anno nella notte fra il 14 ed il 15 Agosto vengono solitamente accesi falò sulle spiagge dei litorali est ed ovest, in violazione dell'art. 3 punto 6 del D.D.G dell'Assessorato Territorio della Regione Siciliana n. 476 del 1 Giugno 2007;

- in particolare, l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può essere pericolosa in prossimità degli stabilimenti balneari in legno, ovvero in prossimità di dune cespugliate;

- a causa dell'alto numero di fuochi accessi negli ultimi anni, il fenomeno ha assunto proporzioni non tollerabili e difficilmente contrastabili con i normali mezzi a disposizione delle forze dell'ordine;

- negli anni passati si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica e privata e di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato dei residui (tizzoni e braci) risultanti dall'attività di accensione dei fuochi, nonché l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro, lattine e altri rifiuti al di fuori dei contenitori, così da provocare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e generale degrado ambientale;

Ritenuto che un idoneo mezzo di contrasto al fine di prevenire il collettivo perpetrarsi di simili atti sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi materiale idoneo all'accensione dei suddetti fuochi nel periodo di tempo solitamente dedicato a queste attività, nonché il trasporto di bevande, dalle ore 15:00 del 14 Agosto alle ore 07:00 del 15 agosto 2025;

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, e 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.).

ORDINA

Dalle ore 07:00 del 14 Agosto alle ore 07.00 del 15 agosto 2025:

1. **E' fatto divieto** per tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle spiagge di San Cataldo, Piano d'Inferno, Ciammarita, "Praiuledda" e Lido Beach Casello, e comunque in tutti gli esercizi commerciali situati in prossimità delle spiagge, di praticare vendita con asporto di qualunque bevanda, alcolica, superalcolica o analcolica che sia contenuta in recipienti di vetro e/o metallo; è comunque consentita la vendita delle suddette bevande con consumo sul posto ed esclusivamente in contenitori di materiale plastico;
2. **E' fatto divieto** per tutti i frequentatori delle sopraelencate spiagge, negli stessi orari e date sopra specificati, di introdurre e trasportare, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo, legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia, nonché di recare con sé bottiglie di vetro e/o metallo contenenti alcolici, superalcolici e analcolici presso le spiagge sopraelencate e presso tutti gli accessi al mare di questo territorio;
3. **E' fatto divieto** di bivaccare allestendo picnic con tavolini e sedie, di campeggiare con tende e similari e di creare assembramenti nelle suddette spiagge libere o in concessione lungo il litorale;

ORDINA ALTRESI'

1. Che dalle ore 07:00 del 14 Agosto 2025 alle ore 07:00 del 15 Agosto 2025 sia vietato l'accesso e la sosta veicolare nel Lido Beach Casello, fatta esclusione per i veicoli muniti di pass per disabili e quelli delle forze dell'ordine e di soccorso;
2. Che la Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine assicurino il rispetto della presente ordinanza mediante appositi controlli;
3. Che in caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applichino le sanzioni previste all'art. 50 comma 7-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è prevista una sanzione che va da € 250,00 a € 500,00

DISPONE

- Che l'Ufficio Tecnico Comunale collochi la segnaletica stradale secondo i requisiti della presente ordinanza;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio del Comune;
- Che copia della presente venga trasmessa alla Prefettura – U.T.G. di Palermo, alla Polizia Municipale, al Comando Carabinieri di Trappeto, alla Capitaneria di Porto di Terrasini e al Commissario della Polizia di Stato di Partinico;
- Che il presente atto venga reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.trappeto.pa.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Palermo, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data.

